

STATUTO LACA

“Libera Associazione Cittadini Acriesi”

ART. 1-(Denominazione e Sede) - È costituita con sede legale in Acri (CS) la Libera Associazione Cittadini Acriesi “LACA” (ODV), c.f.: 98109230783, ai sensi dell’art. 32 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., di seguito denominata per brevità”Associazione”.

L’Associazione è democratica, apolitica, apartitica, aconfessionale e non ammette al suo interno discriminazioni riconducibili a: sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, condizioni sociali e personali.==

ART. 2 - (Scopi e Finalità) - L’Associazione opera prevalentemente nel territorio del comune di Acri, ma svolge la sua funzione anche a livello regionale e nazionale. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà civica e sociale. Per il raggiungimento dei predetti scopi e finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell’art.5 del Codice del terzo settore: “ *a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-*

glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in

un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promo-

zione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".=====

L'associazione, in particolare opera prevalentemente in particolare per: 1)- La tutela degli ospedali di montagna calabresi; 2)- Svolgere l'attività di valorizzazione del territorio comunale e regionale; 3) - Effettuare la promozione delle eccellenze del territorio nel quale l'associazione svolge la propria attività; 4)- Promuovere attività culturali; 5)- Promuovere attività ricreative; 6)- L'affermazione della responsabilità civile, alla cittadinanza, ed alla cultura della legalità; 7)- La promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita; 8)- La promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini; 9)- L'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente; 10)- Promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo,

di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.=====

ART. 3 – (Organizzazione) - L'organizzazione dell'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal suo regolamento. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L'Associazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. L'Associazione non persegue fini politici e di lucro ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al codice civile.=====

ART. 4 - (Ammissione) - Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del

richiedente, e comunicata all'assemblea. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera.=====

ART. 5 - (Diritti e doveri degli aderenti) - Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. Concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione; Approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione; Eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi. Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. Gli associati sono tenuti a:

- a)-Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi dirigenti;
- b)-Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- c)-Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.=====

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun

modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile;=====

ART. 6 - (Esclusione) - L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo dopo il parere vincolante dei Sindaci Probiviri, con voto palese. Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene: **a)**In caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione; **b)**Per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa; **c)**Per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito.=====

ART. 7-(Gli organi sociali)-Sono organi dell'organizzazione: 1)-Assemblea dei soci; 2)- Consiglio direttivo; 3)- Collegio dei Revisori dei Conti; 4)- Collegio dei Garanti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.=====

ART. 8 - (L'assemblea) - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone). Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.=====

ART. 9 - (Convocazione) - L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, oppure con altra comunicazione scritta ritenuta valida dall'assemblea (SMS, e-mail, ecc.).=====

ART. 10 - (Assemblea ordinaria) - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Elege i componenti del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti nonché il consiglio dei Garanti.===

ART. 11 - (Assemblea straordinaria) - L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e può deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (**maggioranza inderogabile**).=====

ART. 12 - (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di n. 21 membri, da definire da opportuno regolamento interno,

sempre in numero dispari, ed eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata in carica di anni 3. I membri sono rieleggibili. Solo all'atto della costituzione dell'associazione, il Consiglio Direttivo può essere formato da un numero di membri diverso dal comma precedente, ed in questo caso ha carattere provvisorio e resta in carica fino alla prima elezione utile da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea in via provvisoria e nella fase di partenza dell'associazione assieme agli altri componenti il consiglio. Costituito il primo direttivo e organi statutari tutte le cariche vengono eletti a maggioranza dal CD e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo elegge al suo interno: **Il Presidente:** ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. **Il Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; **Il Tesoriere:** cura ogni aspetto amministrativo/contabile e di bilancio dell'Associazione; **Il Segretario:** redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.=====

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e Tesoriere compongono la Presidenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi,

posso essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.=====

Il Consiglio Direttivo deve: 1)- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2)- Formulare i programmi dell'attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 3)- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale; 4)- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; 5)- Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea; 6)- Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 7)- Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri; 8)- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; 9)- Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali; 10)- Favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione; 11)- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; 12)- Decidere modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.=====

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordi-

narie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo tre mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. =====

ART. 13 - (Il Presidente) - Il presidente rappresenta legalmente l'associazione. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e dura in carica 3 anni. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo. =====

ART. 14 - (Il Vice-Presidente) - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Ha il compito di interloquire con gli iscritti/soci, e di trarne conclusione e di riportare le istanze nel CD. =====

ART. 15 - (Segretario) - Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; Presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale; E' responsabile della tenuta amministrativa dei verbali e delle delibere.

ART. 16 - (Tesoriere) - Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo/contabile dell'Associazione: Predispone il rendiconto economico e finanziario annuale; E' il responsabile della tenuta dei conti di bilancio annuale; Redige le delibere su mandato del CD, fa relazione della tenuta conto ogni 3

mesi al CD. =====

ART. 17 - (Consiglio dei Revisori dei Conti) - Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. =====

ART. 18 - (Il Collegio dei Garanti o dei Probiviri) - Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre/cinque membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto o del regolarmente e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio. =====

ART. 19 - (Risorse economiche) - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge; =====

ART. 20 - (I beni) - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili) - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

ART. 22 - (Proventi derivanti da attività marginali) - I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi di legge vigenti. =====

ART. 23 - (Bilancio) - I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. =====

ART. 24 - (Convenzioni) - Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 - (Dipendenti e collaboratori) - L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. =====

ART. 26 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) - Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa vigente. =====

ART. 27 - (Responsabilità della organizzazione) - L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. =====

ART. 28 - (Assicurazione dell'organizzazione) - L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.=====

ART. 29 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) - Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato

o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati
nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utili-
tà sociale. =====

ART. 30 - (Disposizioni finali) - Per quanto non è previsto dal presente statu-
to, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.=====

DATA 03/06/2021 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCS UT COSENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 865
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/05/2021 REGISTRATO IL 03/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000865

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TSCVCN51M01A053R TOSCANO VINCENZO
ID. TELEMATICO: TDF21L000865000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 98109230783

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO TERZO SETTORE